



COMUNE DI PREGNANA MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 21 del 07-07-2016

Oggetto: ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELL'AMBROSIA ANNO 2016.

IL SINDACO

Premesso che:

- La pianta di ambrosia è molto diffusa nel Comune di Pregnana Milanese così come nel territorio di competenza dell' ATS della Città Metropolitana (ex ASL della Provincia di Milano n°1);
- la pianta di ambrosia è altamente allergizzante e, in molte zone della Regione Lombardia, è diventata una della maggiori cause di pollinosi tardo estiva;
- le allergie da ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;

Considerato che:

- l'ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i siti preferenziali di crescita dell'ambrosia sono: terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, terreni incolti, aree verdi abbandonate, aree industriali dismesse, terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), cigli stradali, rotatorie e spartitraffico, massicciate ferroviarie, argini dei canali, fossi ed, in generale, tutte le aree abbandonate e semi abbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali girasole e soia;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree urbane è uno dei fattori che hanno contribuito alla massiccia diffusione della pianta;

- la manutenzione delle aree verdi, ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta, se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

- **RITENUTO** di dover disporre in tempo utile misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'ambrosia negli ambienti urbani e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche provocate dal polline di ambrosia;

- **RITENUTO** pertanto di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'ambrosia, coincidente con il mese di settembre;

- **DATO ATTO** che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di sfalcio e pulizia;

Visto:

- l'ordinanza n. 25522 del 29/03/1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

- le linee guida "Prevenzione delle allergopatie da ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con decreto n. 7257 del 05/04/2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

- la nota A.S.L. del 01/06/2016 prot. 26021 e relativo allegato tecnico in merito alla prevenzione dell'allergia da polline di ambrosia in Lombardia, con indicazione dei possibili metodi da adottare a livello comunale per contenerne la diffusione, tra cui la emissione di specifica Ordinanza Sindacale con relative sanzioni in caso di inottemperanza;

- il Regolamento Locale di Igiene recante le norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

- l'art. 50 c. 5 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 117 del D.Lgs. 112/1998;

- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 50/2003 convertito dalla Legge 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di

disposizioni di Legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25.00 Euro ad un massimo di 500.00 Euro, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori **pubblici e privati**, di terreni incolti o coltivati con vegetali poco resistenti o che siano già stati raccolti quali frumento e simili (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);

- ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;

- agli amministratori di condominio;

- ai responsabili di cantieri edili e per infrastrutture varie;

- ai responsabili della Società Autostradale Milano-Torino;

- ai responsabili della società F.S. Spa – Zona Milano Nord;

- ai responsabili del Settore Strade della Provincia di Milano

a) di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di ambrosia nelle aree di loro pertinenza;

b) di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità indicato in premessa;

c) di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm con un'altezza di taglio più bassa possibile.

Gli sfalci devono essere eseguiti (aree verdi, aree dismesse, cigli stradali e autostradali, massicciate ferroviarie) che prevedano quantomeno due sfalci nei seguenti periodi:

PRIMO SFALCIO: terza decade di luglio

SECONDO SFALCIO: terza decade di agosto

d) di utilizzare , in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'ambrosia indicati nell'allegato tecnico citato in premessa, secondo le presenti specifiche:

- in ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;

- in ambito urbano: pacciamatura ed estirpamento.

e) all'Ufficio Tecnico Comunale di curare le aree pubbliche comunali infestate dalla pianta e la conseguente esecuzione dei sopra citati interventi di pulizia e sfalcio;

f) alla Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di P.G., alle Guardie Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana di Milano di far rispettare la presente ordinanza.

INVITA

La cittadinanza a:

- eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc);

- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici come prato inglese, trifoglio, ecc che, agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'ambrosia.

AVVERTE

La cittadinanza che:

- chiunque violi le presenti disposizioni non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:

da Euro 50.00 a Euro 200.00 per un'area fino a 2000 mq

da Euro 200.00 a Euro 500.00 per un'area oltre i 2000 mq

- qualora i proprietari, successivamente all'irrogazione della sanzione amministrativa, non effettuino lo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, nonché a denunciare il responsabile alla competente Autorità Giudiziaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 07.08.1990 n°241, si informa che avverso la presente ordinanza, per incompetenza o eccesso di potere o per violazione di legge, è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione dell'atto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni consecutivi dalla pubblicazione dell'atto.



Il Sindaco

SERGIO ROMEO MAESTRONI